



Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

Direzione Auto, Consumatori, Distribuzione e Servizi
Informatici

Prot. 0041 Comunicazione
Ass. Auto
Ass. Vita
Consumatori
Distribuzione
Legale

Roma, 25 Gennaio 2012

A TUTTE LE IMPRESE

Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 - Liberalizzazioni - Norme in materia di assicurazione r.c. auto, di intermediazione assicurativa e di tutela dei consumatori

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2012, n. 19, è stato pubblicato il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività". Il decreto contiene varie previsioni in materia di assicurazione r.c. auto e di intermediazione assicurativa. Inoltre sono previste disposizioni in materia di tutela dei consumatori che riguardano anche l'attività assicurativa.

Nel trasmettere in allegato il testo del decreto legge, di seguito si fornisce un primo commento sulle disposizioni di nostro interesse, con indicazione della relativa entrata in vigore.

1. Assicurazione r.c. auto

Le norme in materia di assicurazione r.c. auto riguardano:

- la disciplina del risarcimento diretto;
- la facoltà per l'impresa di offrire il risarcimento in forma specifica dei danni alle cose in alternativa al risarcimento pecuniario;
- varie disposizioni tratte, con poche modifiche sostanziali, dal disegno di

legge in materia di contrasto alle frodi, già approvato dalla Camera e attualmente in discussione al Senato.

1.1. Risarcimento diretto - Forfait

L'articolo 29 del decreto legge contempla, al comma 1, una disposizione di carattere programmatico, che dispone che i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi (rectius dei risarcimenti) e l'individuazione delle frodi. Il riferimento operato dalla norma all'articolo 150 del Codice delle assicurazioni, che prevede che la disciplina sulla regolazione dei rapporti tra imprese (*"i principi per la cooperazione tra le imprese"*) è stabilita con DPR, dovrebbe comportare che il nuovo sistema di compensazione, ispirato ai citati principi, venga regolato modificando l'articolo 13, comma 2, del DPR 18 luglio 2006, n. 254 e quindi che il nuovo metodo diverrà operativo solo a seguito della conclusione dell'iter di modifica necessario.

1.2. Risarcimento in forma specifica

Il comma 2 dell'articolo 29 introduce la facoltà per le imprese di offrire il risarcimento in forma specifica dei danni alle cose in alternativa al risarcimento pecuniario. La facoltà è condizionata alla fornitura di una garanzia sulle riparazioni effettuate di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La norma si applica sia alla procedura di risarcimento diretto (articolo 149 del CdA) sia alla procedura ordinaria (articolo 148 del CdA).

La disposizione stabilisce che in caso di non accettazione da parte del danneggiato dell'offerta di risarcimento in forma specifica il risarcimento per equivalente è ridotto del 30%. Tale parte della norma, peraltro, non è di immediata intellegibilità per quanto riguarda i profili applicativi ed è auspicabile quindi che utili indicazioni attuative possano emergere in sede di conversione in legge del decreto.

La disposizione è entrata in vigore immediatamente e cioè dal 24 gennaio 2012. Peraltro, considerato che la norma introduce una facoltà in favore dell'impresa di assicurazione, le compagnie non sono soggette ad un termine per l'organizzazione dei processi necessari per attivare concretamente l'offerta alternativa.

1.3. Repressione delle frodi

Le misure di contrasto alle frodi nell'assicurazione r.c. auto (articoli da 30 a 33) replicano tutte le previsioni del disegno di legge "Antifrode", con la sola esclusione dell'istituzione di un organismo antifrode centrale, che non viene recuperata dal provvedimento in esame. Tali misure hanno già formato oggetto di approfondimento e di richiesta di modifica da parte di ANIA nell'ambito di audizioni sul disegno di legge in discussione al Senato.

In particolare, l'articolo 30 (Repressione delle Frodi) al di là dell'altisonante rubrica, prevede in realtà l'obbligo per le imprese di stilare ogni anno una relazione da inviare all'ISVAP sull'attività antifrode realizzata, con indicazioni dettagliate in ordine al numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, al numero di querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria con il relativo esito, alle iniziative organizzative intraprese per contrastare il fenomeno. Tale relazione dovrà essere redatta secondo un modello standard che sarà predisposto dall'Istituto di vigilanza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. L'ISVAP, inoltre, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, valuterà l'adeguatezza delle misure rappresentate nella relazione rispetto all'obiettivo del contrasto delle frodi nel settore.

E' inoltre stabilito che nella relazione o nella nota integrativa del bilancio le imprese dovranno inserire una stima della riduzione degli oneri per sinistri derivante dall'attività antifrode espletata (art. 30, comma 2).

1.4. Contrasto alla contraffazione dei contrassegni r.c. auto

L'articolo 31 stabilisce in primo luogo la progressiva "dematerializzazione" dei contrassegni assicurativi cartacei, tramite la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici e telematici (comma 1). Questi sistemi dovranno consentire la verifica della regolarità della copertura assicurativa tramite la consultazione di banche dati, utilizzando i dispositivi di controllo a distanza dei veicoli previsti dal Codice della Strada. Per l'attuazione di tale complesso processo, è prevista l'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, di un regolamento a cura del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'ISVAP. E' inoltre stabilito che la "dematerializzazione" debba essere completata in un termine non superiore ai due anni a decorrere dall'emanazione del suddetto regolamento attuativo.

Al riguardo si rammenta che, per supportare le imprese nella direzione della "dematerializzazione" dei documenti assicurativi, già all'inizio del 2011 il Comitato Esecutivo ANIA ha deliberato l'avvio di un apposito progetto associativo, oggi nella fase di avanzato sviluppo. Il settore crede infatti che questa sia l'unica strada realmente risolutiva per contrastare efficacemente le contraffazioni e le falsificazioni.

La norma in esame stabilisce inoltre la predisposizione di elenchi periodici di veicoli che non risultino assicurati, da compilarli a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei dati sulle coperture assicurative forniti a tal fine gratuitamente dalle imprese di assicurazione. Tali elenchi saranno utilizzati per azioni di segnalazione ai proprietari dei veicoli in questione e saranno messe a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti (art. 31, comma 2). Sulla reale efficacia delle segnalazioni suddette sono già state espresse riserve durante l'iter parlamentare del ddl "Antifrode".

La disposizione reca, infine, previsioni sulla possibilità - dandone informativa agli automobilisti - di accertare la violazione dell'obbligo di assicurare i veicoli in circolazione (art. 193 del Codice della Strada) anche tramite i dispositivi di controllo a distanza previsti dal CdS stesso (ztl, telepass etc..). In tal caso vien meno l'obbligo della contestazione immediata della violazione (art. 31, comma 3). Per dare concreta attuazione a tale norma è prevista l'emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISVAP e, per i profili di tutela della "privacy", il Garante per la protezione dei dati personali. Non è previsto un termine per l'emanazione del decreto attuativo.

Con riferimento a tale positiva novità legislativa, si osserva peraltro che le disposizioni in commento si sovrappongono ad una recente previsione di contenuto analogo già entrata in vigore. Con effetto dal 1° gennaio 2012, infatti, la cosiddetta "legge di stabilità 2012" ha modificato l'articolo 193 del Codice della strada. Tale provvedimento ha assegnato alle forze di polizia stradale la facoltà di avvalersi proprio dei suddetti dispositivi di controllo a distanza per l'accertamento dell'adempimento dell'obbligo assicurativo (art. 13 della legge n. 183/2011, che ha aggiunto i commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies all'art. 193 del CdS).

La suddetta "legge di stabilità 2012" non ha previsto però una disciplina di attuazione delle nuove norme sull'accertamento a distanza dell'obbligo di assicurazione r.c. auto. Di conseguenza, il decreto interministeriale di attuazione dell'analogo norma recata dal decreto legge "liberalizzazioni" potrebbe utilmente colmare tale lacuna.

1.5. Ispezione preventiva del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, procedura di liquidazione dei danni

L'articolo 32 del decreto legge introduce la facoltà per le imprese di chiedere all'assicurato di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione prima della stipula del contratto. In caso di accettazione da parte dell'assicurato, l'impresa deve praticare una riduzione di premio rispetto a quanto previsto in tariffa (comma 1, che modifica l'articolo 132 - "Obbligo a contrarre" - del Codice delle assicurazioni private). La disposizione è entrata in vigore immediatamente e cioè dal 24 gennaio 2012. Anche in questo caso, peraltro, trattandosi di una facoltà in capo all'impresa che necessita di organizzazione di processi, non sussistono problemi in termini di esigenza di immediata operatività.

Sempre il comma 1 dell'articolo 32, stabilisce che nel caso in cui gli assicurati acconsentano all'istallazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo (denominati scatola nera o equivalenti) i costi sono a carico delle compagnie, che praticano inoltre una riduzione rispetto al premio di tariffa. La disposizione è entrata in vigore immediatamente e cioè dal 24 gennaio 2012.

In base al tenore letterale della previsione in esame, che fa riferimento all'istallazione dei dispositivi denominati scatola nera o equivalenti, dovrebbe potersi dedurre che solo tali costi siano a carico delle imprese qualora gli assicurati acconsentano di montarli a bordo dei propri veicoli.

Anche in questo caso si ritiene che in sede di conversione del decreto possano emergere ulteriori precisazioni attuative per orientare correttamente l'attività delle imprese.

L'articolo 33, al comma 2, riprende poi integralmente le norme contemplate dal ddl Antifrode in materia di "dematerializzazione" dell'attestato di rischio. Si prevede l'obbligatorietà dell'alimentazione di una banca dati degli attestati di rischio, la possibilità di sostituire l'attestato cartaceo con le informazioni memorizzate nella banca dati, l'acquisizione da parte delle imprese, all'atto della stipulazione di un contratto, dell'attestato di rischio direttamente in via telematica attraverso la banca dati degli attestati di rischio e la banca dati ISVAP sinistri r.c. auto.

Poiché l'articolo 134, commi 1 e 2, del Codice delle assicurazioni attribuisce alla Vigilanza il potere regolamentare di definizione delle modalità attuative delle norme in materia di attestato di rischio, si ritiene che occorra un apposito

provvedimento dell'ISVAP per l'entrata in vigore di tutte le disposizioni in materia di attestato di rischio, incluse la previsione relativa all'obbligo di specificare nell'attestato la tipologia del danno liquidato (persone/cose) nonché la previsione sull'acquisizione da parte dell'impresa dell'attestato in forma telematica anziché cartacea (in quanto finora non sussisteva una banca dati degli attestati ad alimentazione obbligatoria).

L'articolo 32, al comma 3, riprende dal ddl "Antifrode" norme che riguardano la liquidazione dei sinistri r.c. auto. Tali disposizioni modificano l'articolo 148 del Codice delle assicurazioni e trovano applicazione anche alla procedura di risarcimento diretto. Le modifiche sono entrate in vigore immediatamente e cioè dal 24 gennaio 2012.

a. Viene previsto l'obbligo in capo al danneggiato di mettere a disposizione, per cinque giorni consecutivi non festivi decorrenti dalla ricezione della richiesta di risarcimento, le cose danneggiate per l'ispezione diretta ad accertare l'entità dei danni. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del suddetto termine, entro cui vanno completate le operazioni di perizia. Nel caso di mancata messa a disposizione nel termine indicato delle cose danneggiate di riparazione delle stesse prima della perizia, l'impresa effettuerà le valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione della fattura attestante le riparazioni effettuate. Peraltro la norma stabilisce che resta comunque fermo il diritto dell'assicurato (*rectius* il danneggiato) al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.

b. Viene prevista facoltà per l'impresa di sospendere i termini per la formulazione dell'offerta risarcitoria nel caso in cui, dalla consultazione della banca dati sinistri ISVAP di cui all'articolo 135 del Codice delle assicurazioni, emergano almeno due parametri di significativo rischio di frode. La sospensione, che non può superare i 30 giorni, va comunicata al danneggiato e all'ISVAP motivandola con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. Entro lo spirare del termine di 30 giorni deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento e può non formulare l'offerta risarcitoria qualora presenti querela. Sull'esiguo termine concesso per gli approfondimenti e sull'alternativa tra offerta risarcitoria e presentazione della querela sussistono tutte le perplessità già formulate al parlamento nell'iter di discussione del ddl Antifrode.

c. Correlata alle previsioni indicate sub precedente lettera b) è la disposizione che stabilisce ora anche per i danni a cose il divieto in capo al danneggiato di rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose stesse.

In caso di inadempimento, i termini previsti dall'articolo 148 CdA per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta sono sospesi.

1.6. Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti

La norma, contenuta nell'articolo 33 prevede l'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina recata da disposizioni già in vigore in materia di sanzioni penali e amministrative a carico di professionisti autori o coautori di frodi nella liquidazione dei sinistri r.c. auto (art. 10 bis del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla l. n. 30 luglio 2010, n. 122). Detta disciplina è stata estesa a tutti i danni alla persona (e non solo a quelli da cui conseguono micro-invalidità) e ai danni alle cose.

2. Intermediazione assicurativa

Le disposizioni in materia di intermediazione assicurativa riguardano misure di trasparenza e confronto tariffario nell'assicurazione r.c. auto e nell'assicurazione sulla vita connesse all'erogazione di mutui.

2.1. Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto

L'articolo 34 stabilisce che gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo r.c. auto sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti ai medesimi gruppi. A tal fine, le imprese possono avvalersi anche delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese sui propri siti internet.

L'obbligo in questione si applica solo alla distribuzione tramite intermediari. Naturalmente gli intermediari devono essere tra quelli "autorizzati" a proporre polizze r.c. auto, vale a dire agenti (sezione A del RUI), broker (sezione B del RUI), banche e altri intermediari finanziari (sezione D del RUI), dipendenti e collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI (sezione E).

Il numero minimo delle tre diverse imprese di cui è necessario fornire le informazioni su tariffe e condizioni contrattuali è espressione del numero minimo totale. Per cui, ad esempio, nel caso di agenti, banche e rispettivi collaboratori, che operano in virtù del conferimento di un solo mandato, l'assolvimento dell'obbligo si realizza fornendo le informazioni sulle tariffe e sulle condizioni contrattuali oltre che dell'impresa mandante di almeno due altre imprese

appartenenti a gruppi diversi.

Quanto a modalità operative, la norma non prevede disposizioni di attuazione, anche se non è da escludersi che l'ISVAP fornisca istruzioni alle imprese per il corretto adempimento dell'obbligo.

In particolare, la norma non impone un unico strumento di informazione nei confronti degli assicurati. Ne discende che, oltre all'utilizzo dei preventivatori obbligatori pubblicati on line sui siti di ogni impresa, possono essere impiegati, ai fini dell'informativa sulle tariffe, altri strumenti analoghi, quali il preventivatore ISVAP e i preventivatori collettivi disponibili via internet. Peraltro, la norma impone anche un confronto sulle condizioni di contratto (da condurre ovviamente sugli aspetti salienti della polizza), che tali ultimi due strumenti non contemplano. Pertanto, in alternativa alla consultazione on-line dei preventivatori il confronto delle condizioni contrattuali si potrà condurre, ad esempio, avvalendosi nei casi concreti dei fascicoli informativi delle altre imprese, che si avrà cura di tenere a disposizione in copia per la relativa consultazione e illustrazione presso i punti vendita.

La norma non regola le modalità di fornitura delle informazioni. E' peraltro da escludersi che comporti obblighi di consegna di materiale cartaceo. Naturalmente sarà cura delle imprese organizzare i processi necessari per fornire le informazioni in questione in modo esaustivo e trasparente e per raccogliere formalmente dagli assicurati la dichiarazione da loro sottoscritta attestante il ricevimento delle informazioni prescritte.

In assenza, allo stato, di un termine temporale di adeguamento che tenga conto di tali necessari processi aziendali e considerato che la norma è immediatamente esecutiva, essendo entrata in vigore dal 24 gennaio 2012, le imprese in questa prima fase dovranno gioco forza adottare modalità provvisorie di adempimento in vista della messa a fuoco dei vari profili applicativi da considerare per l'attivazione del processo a regime.

La norma, in caso di inadempimento dell'obbligo di confronto, prevede una sanzione civilistica e una sanzione amministrativa pecuniaria.

Dal primo punto di vista, si stabilisce che il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni per il confronto è affetto da nullità rilevabile solo dall'assicurato.

Per quanto riguarda la sanzione amministrativa pecuniaria, il mancato

adempimento dell'obbligo comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP di una sanzione non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 100.000 euro. La sanzione si applica all'impresa che ha conferito il mandato all'agente, a titolo di responsabilità solidale con quest'ultimo.

Nulla dice sulla responsabilità degli altri intermediari, che peraltro in via interpretativa, considerato che l'obbligo di confronto tariffario trova applicazione indistintamente nei confronti di tutti gli intermediari, dovrebbe estendersi a tutti tali soggetti. Per quanto riguarda i broker, la natura di intermediario indipendente (senza mandato da parte dell'impresa) dovrebbe portare ad escludere una responsabilità in capo all'impresa in caso di inadempimento agli obblighi di confronto tariffario.

La misura della sanzione è palesemente non proporzionata alla natura e al contenuto dell'eventuale inadempimento. Si auspica che in via di conversione in legge del decreto la misura venga ridotta e ricondotta ad una logica di proporzione.

2.2. Assicurazioni sulla vita connesse all'erogazione di mutui

L'articolo 29 prevede che se le banche e gli altri intermediari finanziari *"condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi"*.

La disposizione, pertanto, si applica nei casi in cui, nella fase di concessione del mutuo, gli operatori finanziari mutuanti subordinano tale concessione alla sottoscrizione della polizza assicurativa. Inoltre, si evidenzia che l'ambito della norma è limitato alle coperture sulla vita e sembra essere circoscritto all'adempimento della sola presentazione al cliente di almeno due preventivi.

La norma è entrata in vigore immediatamente e cioè dal 24 gennaio 2012.

3. Tutela dei consumatori

Le norme in materia di consumatori riguardano una nuova forma di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie e l'azione di classe.

L'articolo 5 del decreto legge (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie) inserisce nel Codice del consumo (D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005) l'articolo 37-bis che offre un'ulteriore tutela amministrativa contro le clausole vessatorie inserite nei contratti tra professionisti e consumatori. Tale nuova forma

si affianca all' azione inibitoria concessa alle associazioni dei consumatori nei confronti dei professionisti che utilizzano condizioni generali di cui sia accertata l'abusività.

La nuova tutela prevede l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di accertare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. I relativi provvedimenti dovranno essere pubblicati sia sul sito dell'Autorità che su quello dell'impresa che adotta la clausola ritenuta vessatoria. Avverso le decisioni dell'AGCM è ammesso ricorso davanti al giudice amministrativo.

La norma prevede anche una facoltà di interpello preventivo all'Antitrust in merito alla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non potranno essere successivamente valutate tali dall'AGCM. La procedura di interpello non risulta peraltro regolata dalla norma quanto a modalità e a termini di espletamento.

L'art. 6 del decreto legge (Norme per rendere più efficace l'azione di classe) modifica l'articolo 140-bis del Codice del consumo, al fine di ampliare le fattispecie di diritti per i quali può essere esercitata l'azione di classe.

L'art. 140 bis prevedeva, infatti, che l'azione fosse esperibile solo in caso di "diritti identici", mentre ora l'azione risulterebbe esperibile anche laddove si tratti di diritti "del tutto omogenei". Il concetto di omogeneità consente quindi di includere nell'azione collettiva posizioni che, seppure non identiche, presentano caratteristiche sostanziali assimilabili tra loro, sia nel *petitum* che nella *causa petendi*.

Al riguardo, si rileva peraltro che si tratta di un ampliamento della tutela collettiva già di fatto realizzato dalla giurisprudenza, che ha ritenuto che il termine "identico" andasse interpretato nel senso di "omogeneo". La giurisprudenza infatti ha già ammesso la possibilità di attivare un'unica azione di classe anche in relazione a fattispecie "assimilabili", nelle quali risultino largamente prevalenti elementi comuni, ferma restando l'identità del fatto illecito e della norma che si assume violata.

Si fa riserva di tornare in argomento sulle disposizioni del decreto legge di specifico interesse per il settore assicurativo, anche alla luce di possibili modifiche apportate in sede di conversione in legge. Il decreto inizierà l'iter di conversione

al Senato.

Con i migliori saluti.

Rif.: Direzione Auto, Consumatori, Distribuzione e Servizi Informatici - Distribuzione
Dott. Stefano Montanari
tel. 0632688 fax: 06 36006300
stefano.montanari@ania.it

Rif.: Direzione Auto, Consumatori, Distribuzione e Servizi Informatici - Area Auto - Rischi
Dott.ssa Rossella Sebastiani
tel. 06 32688656 fax: 06 36006300
rossella.sebastiani@ania.it

Rif.: Direzione Auto, Consumatori, Distribuzione e Servizi Informatici - Area Auto - Sinistri
Dott. Massimo Treffiletti
tel. 02 7764245 fax: 02 7764224
auto@ania.it

Rif.: Direzione Auto, Consumatori, Distribuzione e Servizi informatici - Servizi Informatici
Giuseppe Momata
tel. 02 7764333 fax: 02 76005186
giuseppe.momata@ania.it

Rif.: Direzione Affari Giuridici - Legale
avv. Benedetta Carducci
tel. 06 32688554 fax: 06 91622591
benedetta.carducci@ania.it

IL DIRETTORE
V. Verdone

Allegato

Decreto Legge n.1 del 24 gennaio 2012